



Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti * Revisori Legali*

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 01 del 18/01/2018



LEGGE DI BILANCIO 2018

(fascicolo 1 di 2)

Riferimenti normativi:

[L. 27.12.2017, n. 205](#)

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”

Si propone di seguito una carrellata delle novità e delle conferme contenute nella Legge di Bilancio 2018 (L. 205 del 27.12.2017).

Per una più agevole lettura e comprensione dei contenuti della Legge si è ritenuto di dividere gli argomenti in due distinti fascicoli, che verranno pubblicati oggi e domani.

Viene quindi di seguito riportato l'indice complessivo delle tematiche, con evidenza di quelle che verranno esposti nel presente fascicolo (fascicolo 1) e quelle che verranno riportati nel fascicolo di domani (fascicolo 2).

IMPOSTE DIRETTE E IRAP	Fascicolo	Pagina
• Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica	1	3
• Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia	1	3
• Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici	1	4
• Detrazione Irpef per interventi di sistemazione a verde (bonus verde)	1	4
• Aliquota 10% cedolare secca per affitti a canone concordato	1	4
• Detrazione canone alloggi universitari	1	4
• Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico	1	5
• Proroga maxi ammortamento	1	5
• Proroga iper ammortamento	1	5
• Deducibilità ai fini Irap costi per lavoratori stagionali	1	6
• Incremento soglie reddituali bonus 80 euro	1	6
• Limite di reddito complessivo figli a carico	1	6
• Esenzione dal reddito dei compensi sportivi per dilettanti	1	6
• Detrazione polizze assicurative contro le calamità naturali	1	6
• Scadenze fiscali per spesometro e dichiarazioni dei redditi	1	6
• Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta	1	7
• Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 730	1	7
• Rivalutazione terreni e partecipazioni	1	7

• Capital gain plusvalenze su partecipazioni qualificate	1	7
• Tassazione dei dividendi	1	7
• Differimento IRI	1	8
IVA		
• Sterilizzazione aumenti aliquote Iva per il 2018	2	2
• Valore dei beni significativi soggetti ad Iva 10%	2	2
• Fattura elettronica	2	2
• Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia	2	3
• Obblighi di conservazione elettronica	2	3
• Memorizzazione elettronica, trasmissione telematica dati cessioni di benzina/gasolio	2	3
• Semplificazioni amministrative e contabili	2	3
• Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per grande distribuzione	2	4
• Decorrenza novità fatturazione elettronica e trasmissione dei dati	2	4
• Fattura elettronica per cessioni di benzina e subappalti pubblici	2	4
• Abrogazione scheda carburanti	2	4
• Errata applicazione aliquota Iva	2	4
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE		
• Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti	2	4
• Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale	2	4
• Pagamenti delle pubbliche amministrazioni	2	5
• Sospensione mod. F24 con compensazioni a rischio	2	5
ALTRE IMPOSTE E TASSE		
• Diritto annuale CCIAA	2	5
• Web tax	2	5
• Importo canone RAI 2018	2	5
DIRITTO DEL LAVORO		
• Esonero contributivo per assunzione di giovani	2	5
• Esonero contributivo imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti	2	6
• Prestazione per incentivi all'esodo	2	6
• APE – Anticipo pensionistico a garanzia pensionistica	2	6
• Destinazione del Tfr dei dipendenti alla previdenza complementare	2	7
• Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori	2	7
• Libro unico del lavoro in modalità telematica	2	7
AGEVOLAZIONI		
• Finanziamento acquisto nuovi macchinari per Pmi (Sabatini-ter)	2	7
• Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0	2	8
• Bonus bebè	2	8
• Credito d'imposta per erogazioni per interventi di ristrutturazione impianti sportivi	2	8
VARIE		
• Società tra avvocati	2	8
• Equiparazione ai coltivatori diretti degli imprenditori agricoli professionali	2	8
• Proroga Sistri	2	8
• Entrata in vigore	2	9



Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica[Art. 1, c. 3, lett. a\)](#)

- La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica è prorogata nella misura pari al **65%** di un anno, fino al **31.12.2018**.
- La detrazione è ridotta al **50%** per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.
- Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del **65%** per gli interventi di sostituzione di impianti di **climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione** di efficienza **almeno pari alla classe A** e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di **apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**.
- La detrazione si applica, nella misura del **65%**, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
- La detrazione nella misura del **50%** si applica, invece, alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di **generatori di calore** alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
- La possibilità di **cedere il credito** corrispondente alla detrazione (ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile), è **estesa a tutti gli interventi di riqualificazione** energetica, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione, con la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.
- Per le spese relative agli interventi su **parti comuni di edifici condominiali** rimangono in vigore le precedenti disposizioni, valevoli fino al 2021; tuttavia, è previsto che per gli interventi sugli edifici condominiali **ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3**, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura **dell'80%**, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura **dell'85%** ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è **ripartita in 10 quote annuali** di pari importo e si applica su un **ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio**.
- Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate dagli **istituti autonomi per le case popolari (IACP)** non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70 e del 75% (come attualmente previsto), ma anche per gli altri tipi di intervento. Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* (e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013), per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia[Art. 1, c. 3, lett. b\)](#)

- È disposta la proroga di un anno, **fino al 31.12.2018**, della misura della detrazione al **50%**, fino a una spesa massima di **96.000 euro**, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'art. 16-bis, c. 1 Tuir.



- Le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare **interventi antisismici fino al 31.12.2021** possono essere utilizzate anche da:
 - gli IACP, comunque denominati;
 - gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
 - le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

[Art. 1, c. 3, lett. b\), n. 3\)](#)

- È disposta la proroga di un anno, **fino al 31.12.2018** della detrazione al **50%** per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).
- Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia **iniziati a decorrere dal 1.01.2017**.

Detrazione Irpef per interventi di sistemazione a verde (bonus verde)

[Art. 1, cc. 12-15](#)

- Per l'anno 2018, ai fini Irpef, dall'imposta lorda si detrae un importo **pari al 36%** delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 5.000 euro** per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
 - a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
 - b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
- La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali** fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Tra le spese sono comprese quelle di **progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi.
- La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con **strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni ed è ripartita in **10 quote annuali costanti** e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Aliquota 10% cedolare secca per affitti a canone concordato

[Art. 1, c. 16](#)

- Rimane fissa al **10%**, per il quadriennio 2014-2019, l'aliquota della cedolare secca per gli **affitti a canone concordato** (artt. 2, c. 3 e 8 L. 431/1998) relativi a immobili siti nei Comuni di cui all'art. 1, lett. a) e b) D.L. 551/1988 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe, in caso di opzione per la cedolare secca.
- L'aliquota è applicabile anche ai contratti a canone concordato relativi a immobili ubicati in Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.05.2014 ovvero in un Comune colpito da eventi eccezionali, nonché nel caso il contratto sia stipulato per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari.

Detrazione canone alloggi universitari

[Art. 1, cc. 23, 24](#)

- Ai fini della detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti "fuori sede", **per il 2017 e il 2018**, il requisito della distanza si intende rispettato **anche all'interno della stessa Provincia** ed



è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

- **A regime** l'agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un Comune **distante almeno 100 chilometri** e, comunque, situate in una Provincia diversa da quella di residenza.

Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico

[Art. 1, c. 28](#)

- Dall'Irpef lorda sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto degli **abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** per un importo **non superiore a 250 euro**.
- Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.

Proroga maxi ammortamento

[Art. 1, cc. 29, 34](#)

- Il maxi ammortamento, che consente la maggiorazione del 30% (40% fino al 2017) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è riconosciuto per le spese **effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018**, ovvero entro il **30.06.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione. Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché **quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico**.

Proroga iper ammortamento

[Art. 1, cc. 30-33, 35, 36](#)

- La maggiorazione del **150%** (iper ammortamento) riconosciuta ai sensi dell'art. 1, c. 9 L. 232/2016 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale (compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016), si applica anche agli investimenti effettuati **entro il 31.12.2018**, ovvero entro il **31.12.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.
- Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione, che effettuano investimenti in **beni immateriali strumentali** (compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016) si applica la maggiorazione del 40% anche agli investimenti effettuati **entro il 31.12.2018**, ovvero entro il **31.12.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura **almeno pari al 20%** del costo di acquisizione. È modificato l'elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l'iper-ammortamento per gli investimenti, **incluso alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce e specifici software e servizi digitali**. Si tratta di:
 - sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'e-commerce;
 - software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
 - software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).
- Ai fini della fruizione dei benefici citati l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'art. 1, c. 11 L. 232/2016 (ossia dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristiche del bene).
- Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il **realizzo a titolo oneroso del bene** oggetto dell'agevolazione non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così



- come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
- sostituisca il bene originario** con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A L. 232/2016;
 - attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo**, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.
- Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, e sempre che ricorrano le altre condizioni, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Deducibilità ai fini Irap costi per lavoratori stagionali

[Art. 1, c. 116](#)

- Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D.Lgs. 446/1997 ai fini Irap (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, etc.), è consentita la **piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta**, a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto (in deroga all'art. 11, c. 4- octies D.Lgs. 446/1997).

Incremento soglie reddituali bonus 80 euro

[Art. 1, c. 132](#)

- La soglia del reddito complessivo per l'accesso al bonus 80 euro è aumentata **da 24.000 euro a 24.600 euro annui**, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui.
- Il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo **pari o superiore a 26.600 euro** (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

Limite di reddito complessivo figli a carico

[Art. 1, cc. 252, 253](#)

- È elevato **da 2.840,51 a 4.000 euro** il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età **non superiore a 24 anni**, a partire **dal 1.01.2019**.
- Resta, invece, fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

Esenzione dal reddito dei compensi sportivi per dilettanti

[Art. 1, c. 367](#)

- Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui **all'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir** non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **10.000 euro**.
- L'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir individua: le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
- Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Detrazione polizze assicurative contro le calamità naturali

[Art. 1, cc. 768-770](#)

- Sono **detraibili dall'imposta lorda Irpef, nella misura del 19%**, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
- Le disposizioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a **decorrere dal 1.01.2018**.

Scadenze fiscali per spesometro e dichiarazioni dei redditi

[Art. 1, c. 932](#)

- Al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, si prevede la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. **spesometro**) relative al 2° trimestre deve essere effettuata entro il **30.09** (in luogo del vigente 16.09).



- Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di **imposte e di IRAP** è prorogato dal 30.09 al **31.10**.

Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770)

[Art. 1, c. 933](#)

- Il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni uniche (mod. 770) è prorogato dal 31.07 al **31.10**.
- La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all'Inps, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (31.10).

Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 730

[Art. 1, c. 934](#)

- Il termine per la presentazione della dichiarazione mod. 730 (precompilato e ordinario) a un **CAF-dipendenti** è prorogato dal 7.07 al **23.07**. rimane fissato al 7.07 il termine di presentazione al sostituto d'imposta.
- I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, **fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative**, concludono le proprie attività (comunicare all'Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all'Agenzia le dichiarazioni predisposte) entro:
 - il **29.06** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22.06;
 - il **7.07** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30.06;
 - il **23.07** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 23.07.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

[Art. 1, cc. 997, 998](#)

- Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 28.12.2001, n. 448 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti alla data del 1.01.2018**.
- Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data **del 30.06.2018**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
- La **redazione e il giuramento della perizia** devono essere effettuati entro la predetta data del **30.06.2018**.
- Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono tutte **pari all'8%**.

Capital gain plusvalenze su partecipazioni qualificate

[Art. 1, cc. 999-1.002, 1.005](#)

- Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di **partecipazioni qualificate** non sono più sommate algebricamente per il 40% del loro ammontare alla corrispondente quota delle relative minusvalenze, in quanto è abrogata la disposizione contenuta nell'art. 68, c. 3 Tuir, ma sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze per il loro intero ammontare. Pertanto, diventa possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.
- Tali plusvalenze sono assoggettate a **imposta sostitutiva del 26%**.
- L'eventuale imposta sostitutiva pagata non è più a titolo di acconto ma a titolo d'imposta; pertanto, non può più essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
- Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire **dal 1.01.2018** ed ai **redditi diversi realizzati** a decorrere **dal 1.01.2019**.

Tassazione dei dividendi

[Art. 1, cc. 1.003-1.006](#)

- Le società e gli enti Ires operano, con obbligo di rivalsa, una **ritenuta del 26%** a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione a **partecipazioni qualificate** e non qualificate nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in



partecipazione non relative all'impresa.

- Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire **dal 1.01.2018** ed ai **redditi diversi realizzati** a decorrere **dal 1.01.2019**.
- Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al **31.12.2017**, **deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022**, **continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti** (D.M. Economia 26.05.2017).

Differimento IRI

[Art. 1, c. 1.063](#)

- Le disposizioni relative all'imposta sul reddito d'impresa (Iri) di cui all'art. 1, cc. 547 e 548 L. 232/2016 si applicano a decorrere **dal 1.01.2018**.

Le note contenute in questo fascicolo sono state ricavate dal "Sistema" Ratio", storico referente per gli aggiornamenti del nostro Studio.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.

Si ricorda che domani verrà pubblicato il secondo fascicolo.

Arsego, 18 gennaio 2018

Studio Sarragioto

